

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2023

del 3 febbraio 2023

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/2304]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prorogare la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2023 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 2, dopo il punto 7 (Reti transeuropee di telecomunicazione) è inserito il punto seguente:

- "8. a) A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli Stati EFTA partecipano alle attività derivanti dall'atto seguente:
- **32021 R 0887**: Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1).
- b) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di direzione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.
- c) I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati membri del gruppo consultivo strategico.
- d) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Centro di competenza.
- e) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale il Centro di competenza considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.
- f) Gli Stati EFTA riconoscono al Centro di competenza e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
- g) Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/887, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche a qualsiasi documento del Centro di competenza riguardante gli Stati EFTA.
- h) In conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, al presente paragrafo si applica la parte VII (Disposizioni istituzionali) dello stesso accordo."

<sup>(1)</sup> GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1.

